

✠ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(SEDUTA PUBBLICA DEL 2 MARZO 1982)

L'anno millenovecentottantadue, il giorno di martedì due del mese di marzo, alle ore 17,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presidenza: VETERE - ARATA - PIETRINI.

Eseguito l'appello, l'on. Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri qui sotto riportati:

Brisca-Menapace Lidia	Rossi Doria Bernardo	Severi Pier Luigi
Vetere Ugo	Andreoli-Inghilesi Teresa	Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta	Leoni Carlo	Celestre Angrisani Luigi
Arata Luigi	Galloni Giovanni	Gionfrida Mario
Betti Luciano	Ciocci Carlo Alberto	Ciancamerla Ettore
Aymonino Carlo	Mori Gabriele	Buontempo Teodoro
Alberti Ugo	Mazzocchi Antonio	Gramazio Domenico
Aguirre-D'Amico Lietta	Salatto Potito	Tortosa Oscar
Buffa Lucio	Costa Silvia	Borzi Ennio
Salvagni Piero	Angelè Romano Edmondo	Gatto Ludovico
Rossetti Piero	Alfonsi Dario Adelmo	De Bartolo Mario Stefano
Panatta Luigi	Cannucciari Francesco	Cutolo Teodoro
Della Seta Piero	Tani Carlo	Alciati Gabriele
Summa Vincenzo	Apuzzo Mario Oriolo	

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

(OMISSIS)

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:

Antonaroli-Liistro Maria, Becchetti Italo, Bencini Giulio, Benzoni Alberto, Bernardo Corrado, Bozzetto Giancarlo Franco, Calzolari-Ghio Vittoria, Castrucci Siro, Corazzi Aldo, D'Arcangeli Mirella, De Felice Tullio, Di Paola Crescenzo, Falomi Antonio, Gallitto Bartolo, Malerba Salvatore, Marchio Michele, Medi-Iacovoni Maria Beatrice, Meloni Piero, Mensurati Elio, Musu Marisa, Natalini Sandro, Pala Antonio, Palombi Massimo, Pelonzi Carlo, Rotiroti Raffaele, Speranza Francesco, Starita Giovanni, Veltroni Walter, Walton Patrizia.

(OMISSIS)

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO
P. BENEDETTO

Deliberazione n. 616

1213^a Proposta (Dec. della G. M. del 24-2-1982 n. 278)

La Giunta Municipale decide di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione:

Controdeduzioni alle opposizioni presentate avverso l'integrazione del Piano delle Zone per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 949 del 6 maggio 1981 ed approvazione ai sensi dell'art. 7 lettera C) della legge Regione Lazio n. 74 del 18 giugno 1975 e successive modificazioni.

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 949 del 6 maggio 1981, è stata adottata l'integrazione, con le zone 2V San Basilio, 3V Settecamini, 4V Casale Caletto, 7V Capannelle, 8V Quarto Miglio e 10V Acilia, del piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare adottato con deliberazione consiliare n. 204 del 26 febbraio 1964 e approvato con D.M. n. 3266 dell'11 agosto 1964;

Che, in ottemperanza a quanto disposto dell'art. 6 della Legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, previa inserzione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 61 del 31 luglio 1981, gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di giorni 10 decorrenti dal 1° agosto 1981;

Che il provvedimento è stato inviato, per il parere, alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali (con nota U.S.P.R. n. 7401 del 28 ottobre 1981) la quale non ha formulato osservazioni;

Che, per quanto attiene i P.Z. nn. 2V, 3V, 4V e 10V non è stata data la comunicazione di cui all'art. 6, 4° comma non ricorrendone i presupposti;

Che invece per quanto riguarda i P.Z. n. 8V Quarto Miglio e n. 7V Capannelle è stata inviata con note Protocollo U.S.P.R. n. 943 e n. 944 del 30 gennaio 1982 la predetta comunicazione all'Azienda delle F.S. in quanto risultano investite aree del demanio di detta Azienda;

Che dovendosi definire con detta Azienda alcune previsioni dei due P.Z. suddetti, si ritiene nel frattempo di procedere all'approvazione dei restanti quattro, considerata l'estrema urgenza di provvedere alle assegnazioni delle aree per fare fronte ai pressanti programmi di edilizia residenziale pubblica;

Che tempestivamente o meno sono state presentate cinque opposizioni, di cui due improponibili in quanto dirette avverso il P.Z. 14 Tiburtino Nord e il P.Z. Villa Certosa che non formano oggetto della precitata deliberazione consiliare n. 949;

Che l'integrazione al piano delle zone di cui trattasi non costituisce variante al P.R.G. per i motivi specificati nel citato provvedimento n. 949/81, per cui ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 lettera C) della Legge Regione Lazio n. 74/75;

Che l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio, con nota n. 7179 del 17 dicembre 1981 e nota n. 7179 dell'8 gennaio 1982, non ha espresso a tale riguardo osservazioni, ai sensi del predetto art. 7, della Legge regionale n. 74/75 modificato dall'art. 44 della Legge regionale n. 75 del 28 luglio 1978;

Che peraltro detto Assessorato ha sottolineato la necessità, imposta dal D.M. LL.PP. 21 gennaio 1981, di indagini geotecniche sulle aree di cui si tratta;

Avuto presente che da tali indagini può al momento prescindersi, avendo l'art. 21 della legge 10 dicembre 1981, n. 711, prorogato di sei mesi dalla sua entrata in vigore l'efficacia del richiamato D.M. 21 gennaio 1981;

Avuto presente il parere espresso dalla III Commissione Consiliare Permanente - Pianificazione Urbanistica, nella seduta del 18 gennaio 1982;

Vista la Legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche;

Vista la Legge regionale del 18 giugno 1975, n. 74 e successive modifiche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

A) di formulare le seguenti controdeduzioni alle opposizioni presentate:

— Opposizione 1 Sartori Emilia - Prot. U.S.P.R. n. 6756 del 5 ottobre 1981.

La ricorrente è proprietaria di un'area che il P.R.G. vigente destina parte a sottozona F1 e parte a sottozona G4.

La variante integrativa al Piano delle Zone 167, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 949 del 6 maggio 1981, modifica la destinazione di parte della proprietà da sottozona F1 e G4 a sottozona E3 (Edilizia Economica e Popolare) inserendola all'interno del perimetro del piano di zona n. 7V (Capannelle).

Tuttavia, contemporaneamente, in sede di stesura definitiva del Programma Pluriennale di Attuazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 974 del 6 maggio 1981, parte dell'area in questione, veniva compresa all'art. 5 lettera B del disciplinare di attuazione e nell'elaborato grafico tav. 25 S tra le aree edificabili da parte dell'iniziativa privata mediante lottizzazione convenzionata (area n. 56).



La ricorrente propone, con grafico allegato all'opposizione, che l'area in questione venga stralciata dal perimetro del Piano di Zona n. 7V, che per essa venga ripristinata la destinazione F1, e che venga infine inserita in sua vece all'interno del Piano di Zona, una attigua area di pari superficie, di proprietà della stessa ricorrente, che il P.R.G. vigente destina a sottozona G4.

Si controdeduce:

L'opposizione, relativamente alla citata proposta di modifica, non può essere accolta in quanto la contraddizione rilevata, riguardo all'area in questione, fra la destinazione a sottozona E3, apposta dal Piano di Zona n. 7V, e l'inserimento dell'area nel P.P.A. fra quelle edificabili da parte dell'iniziativa privata mediante lottizzazione convenzionata, è causata da mero errore grafico nella tavola n. 25 Sud del P.P.A. relativamente alla definizione del perimetro dell'area n. 56.

Tale errore sarà corretto con apposito provvedimento di modifica della stessa tav. 25 Sud, escludendo quindi dal perimetro dell'area n. 56 la porzione di area in questione che resta compresa invece all'interno del Piano di Zona n. 7V.

— Opposizione n. 2 Cidonio Ermanno - Prot. U.S.P.R. n. 5896 del 20 agosto 1981.

Il ricorrente è proprietario di un'area di 18.000 mq. destinata dal P.R.G. vigente a sottozona F1 e compresa nel comprensorio del Consorzio « Lucrezia 73 », il cui progetto unitario di attuazione ha riportato nel 1967 parere favorevole in sede di Commissione Urbanistica. Successivamente l'area di proprietà del ricorrente veniva inserita nel 1° P.P.A., tuttavia, contemporaneamente, la stessa area veniva inserita all'interno del piano di zona n. 7V (Capannelle) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 949 del 6 maggio 1981.

Considerata l'incompatibilità delle due diverse previsioni e visto che per l'area medesima era in corso di formazione lo strumento attuativo previsto dal P.R.G., il ricorrente chiede il ripristino della originaria destinazione F1.

Si controdeduce:

La richiesta ha già formato oggetto dell'opposizione n. 1 e delle relative controdeduzioni.

— Opposizione n. 3 Ciaceri Giuseppe ed altri - P.S. n. 854 dell'8 agosto 1981.

Gli scriventi, proprietari di aree ricadenti in zona D, E2 e F2 di P.R.G., in località « Villa Certosa » si oppongono alla volontà espressa dall'Amministrazione Comunale con delibera n. 949 del 6 maggio 1981 di mutare la destinazione di parte delle proprie aree da sottozona E2 a sottozona E3 utilizzandola per la realizzazione di edilizia economica e popolare.

Essi fanno presente di aver presentato all'Amministrazione Comunale, nel luglio 1979, un progetto di lottizzazione (95.000 mq., per 20.000 circa) estesa all'interno comprensorio di proprietà, unitamente alla richiesta di inserimento nel 1° p.p.a.

Successivamente l'Amministrazione inseriva il comprensorio tra i « Piani di Recupero » avvalorando nei ricorrenti la legittima aspirazione alla stipula della « Convenzione Speciale » ex art. 32 della Legge 457/78.

Subito dopo, con evidente contraddizione, l'Amministrazione Comunale decideva invece di inserire la zona « Villa Certosa » tra quelle facenti parte della variante integrativa al piano delle zone deliberata il 6 maggio 1981.

Si controdeduce:

L'opposizione è improponibile in quanto il P.Z. di « Villa Certosa » preannunciato programmaticamente dall'Amministrazione Comunale nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 949 del 6 maggio 1981 non è ancora stato oggetto di un formale provvedimento di adozione.

— Opposizione n. 4 Soc. C.I.S.A. r.l., Soc. Galassia r.l. ed altre - Prot. n. 6758 U.S.P.R. del 5 ottobre 1981.

I ricorrenti, sono proprietari di un'area di 2,3 Ha, interna al P.Z. n. 14 Tiburtino Nord e interamente compromessa, fin dalla data di approvazione del P.Z., da costruzioni abusive destinate ad attività produttive; per tale motivo l'area non fu mai espropriata ex lege « 167 ».

A seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 28/80, l'U.S.P.R. e la Ripartizione XIII hanno proposto il recupero urbanistico di detta area prevedendo la destinazione a zona L; poiché tale proposta non risulta ancora essere formalizzata dall'Amministrazione Comunale i ricorrenti chiedono che col provvedimento di variante integrativa finalmente definita la loro situazione operando lo stralcio dell'area di proprietà dal Piano delle Zone, stralcio peraltro pregiudiziale a qualsiasi futura destinazione dell'area.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto il provvedimento n. 949 si propone lo scopo di aumentare la capacità insediativa del Piano delle Zone proprio in considerazione di una generale situazione di carenza di aree edificabili, dovuta in parte anche a situazioni analoghe a quella rappresentata dai ricorrenti, e non già di procedere ad una revisione dei P.Z. già approvati e attuati in gran parte quale quello di Tiburtino Nord.

Pertanto la richiesta degli opposenti potrà essere valutata solo nell'ambito di tale revisione per le circostanze oggettive che rendono parzialmente irrealizzabili alcuni P.Z.

— Opposizione n. 5 - Prot. n. 9046 del 22 dicembre 1981 - Soc. Finaver S.p.A.

La Società ricorrente è proprietaria di un'area (79805) che è parte di un comprensorio F2 vincolato a zona E3 (167) con il piano di zona n. 7V « Casale Caletto ».

Tale area è pervenuta alla Società Finaver in data 1° ottobre 1981 a seguito di fallimento della Società Invim S.p.A. avvenuta in data 10 novembre 1979. Questo spiega il ritardo con cui è presentata l'opposizione.

La Società ricorrente fa presente che anche la restante proprietà della Invim (90 ha) pervenutagli per fallimento è vincolata a zona E3 col p.z. n. 20 Ponte di Nona e quindi gravata da vincolo di esproprio.

Chiede, pertanto, alla luce della situazione economica particolarmente gravosa in cui si verrebbe a trovare, che venga cancellato il vincolo di sottozona E3 posto con la deliberazione 949/81. In via subordinata chiede che venga presa in considerazione la possibilità della riassegnazione delle aree in oggetto in diritto di superficie, impegnandosi in cambio alla realizzazione di tutte le cubature relative sia alla residenza che ai servizi relativi.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto l'eliminazione del vincolo apposto all'area pregiudicherebbe le finalità pubbliche della variante al P.Z. cui l'opposizione si riferisce.



Per quanto attiene alla richiesta subordinata, la stessa non può essere valutata in questa sede, ma — come già operato in caso analogo in sede di controdeduzioni alle opposizioni al P.Z. Lucchina — sarà esaminata in sede di attuazione e quindi di assegnazione delle aree.

di approvare, ai sensi e per gli effetti all'art. 7 lett. C) della Legge Regione Lazio n. 74 del 18 giugno 1975, e successive modificazioni l'integrazione al piano delle zone per l'edilizia economica e popolare, adottata con deliberazione consiliare n. 949 del 6 maggio 1981, in variante ed integrazione al piano delle zone di cui alla deliberazione consiliare n. 204 del 26 febbraio 1964, approvato con D.M. n. 3266 dell'11 agosto 1964.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione, che viene approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

F.to: U. VETERE - L. ARATA - V. PIETRINI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: L. BRISCA-MENAPACE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. IOZZIA

REGIONE LAZIO
SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE
Copia conforme all'originale che si rilascia
Roma, addì 30 GENNAIO 1987
Come da D.S. P. 5398 del 5.8.86

IL FUNZIONARIO
(Geom. Alfredo Falcinelli)

Falcinelli



La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 7 MAR, 1982
al 21 MAR, 1982 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 10 MAR, 1982

Dal Campidoglio, li 22 MAR 1982

p. IL SEGRETARIO GENERALE
f.to R. Malasomma

Esecutiva a norma e per gli affat-
ti della legge 10-2-1953, n. 62.

Il 1 APR. 1982

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to R. Malasomma

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li 23 OTT. 1986

p. IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]